



ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO

Via G.Falcone e P.Borsellino, 2 – fraz. Bezzecca - 38067 LEDRO (TN) - Tel. 0464/592800 - C.F. 93010430226
segr.ic.bezzecca@scuole.provincia.tn.it – ic.vallediledro@pec.provincia.tn.it – www.icvallediledro.it

Regolamento interno per la valutazione degli studenti

(aggiornato con deliberazione del Collegio dei docenti n.8 /a.s. 2025/2026)

Ambito di applicazione

1. Il "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti" (D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg) richiama ogni singola istituzione scolastica a degli adempimenti che, tenuto conto delle indicazioni normative, siano espressione della scelta autonoma e condivisa del Collegio dei docenti e coerenti con il Progetto di Istituto, il Regolamento Interno e la Carta dei Servizi. Secondo tale Regolamento (art. 2) "La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, la capacità relazionale e i risultati raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai piani di studio dell'istituzione scolastica." Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.
2. In ottemperanza e coerenza con le indicazioni contenute nel D.P.P. 22-54/Leg, il presente Regolamento, stabilisce:
 - la ripartizione dell'anno scolastico ai fini della valutazione periodica;
 - i criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato;
 - i criteri per la deroga alla quota oraria minima di frequenza annuale;
 - i criteri per l'attribuzione dei giudizi sintetici;
 - la scelta per quanto riguarda l'introduzione anticipata della valutazione per ogni disciplina nel secondo biennio del primo ciclo;
 - le modalità e gli strumenti idonei a raccogliere gli elementi utili per la valutazione e la certificazione delle competenze;
 - le indicazioni in merito al numero minimo e alle diverse tipologie di prove di verifica;
 - i criteri per la valutazione degli studenti stranieri;
 - i criteri per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali;
 - i criteri e le modalità di valutazione degli studenti che assolvono l'obbligo d'istruzione tramite l'istruzione familiare;
 - i criteri e le modalità di valutazione degli studenti che svolgono i percorsi integrati.

Art. 1 - Ripartizione dell'anno scolastico ai fini della valutazione periodica

1. L'anno scolastico è diviso in due quadrimestri: annualmente il Collegio dei docenti delibera la ripartizione dell'anno scolastico ai fini della valutazione periodica.
2. La valutazione di ciascuno studente viene effettuata dal Consiglio di classe di norma dopo il termine di ciascun quadrimestre. In casi eccezionali e motivati il Consiglio di classe potrà riunirsi per le operazioni di scrutinio nei giorni immediatamente antecedenti il termine del quadrimestre solo qualora tutti i docenti del Consiglio abbiano acquisito tutti gli elementi necessari per procedere con la valutazione.
3. Gli esiti della valutazione quadrimestrale, intermedia e finale, di ciascuno studente sono riportati nel documento di valutazione, predisposto dal Consiglio di classe secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di valutazione provinciale (art. 16).
4. Gli esiti di valutazione quadrimestrale sono documentati sul Registro elettronico, nella sezione dedicata, riservata ai responsabili; il documento di valutazione è rilasciato in originale al termine di ciascun anno scolastico. Copia conforme del documento di valutazione viene custodita nel fascicolo personale dell'alunno.

Art. 2 - Criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica e annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (rif. Regolamento Provinciale, Art. 15 c. 1 lett. b)

1. La valutazione, intermedia e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado collegialmente dal Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
2. La valutazione è una decisione circa l'efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento. Essa è basata su misurazioni e regola i processi educativi, allo scopo di indirizzarli verso il successo formativo.
3. La valutazione ha come oggetto i risultati di apprendimento, i livelli di competenza raggiunti nelle discipline, gli obiettivi di cittadinanza. Essa, inoltre, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in merito a conoscenze, abilità e competenze.
4. La valutazione avviene:



ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO

Via G.Falcone e P.Borsellino, 2 – fraz. Bezzecca - 38067 LEDRO (TN) - Tel. 0464/592800 - C.F. 93010430226
sagr.ic.bezzecca@scuole.provincia.tn.it – ic.vallediledro@pec.provincia.tn.it – www.icvallediledro.it

- 4.1. all’inizio di ogni attività didattica e durante il suo svolgersi, per individuare punti di forza e di debolezza, stili d’apprendimento e attitudini individuali; essa costituisce un supporto metodologico per effettuare interventi d’insegnamento individualizzato;
- 4.2. alla fine di un breve percorso di insegnamento-apprendimento, facendo così il punto della situazione scolastica dell’alunno e della classe;
- 4.3. alla fine di ciascun quadrimestre per effettuare un bilancio consuntivo dell’attività scolastica.
5. Nella scuola primaria – primo biennio - la valutazione dell’apprendimento viene espressa per aree di apprendimento (area matematica e scienze, area ed. motoria –immagine - musica, area antropologica, area linguistica); nel secondo biennio, l’Istituto esercita la facoltà di scelta esprimendo la valutazione degli apprendimenti per discipline. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi motivati, con voto all’unanimità del Consiglio di classe; è comunque possibile ammettere alla classe successiva assegnando delle insufficienze in alcune discipline, con la finalità di aiutare l’alunno e la famiglia a prendere consapevolezza delle criticità.
6. Nella scuola secondaria di primo grado, a metà di ogni quadrimestre, e in seguito ad apposite sedute, i Consigli di Classe informano le famiglie, con comunicazione scritta, di eventuali insufficienze e/o sufficienze da consolidare. Apposita comunicazione scritta viene inviata anche, con anticipo rispetto allo scrutinio finale, alle famiglie degli studenti i quali, nel corso del secondo quadrimestre, presentino una situazione tale da poter compromettere l’esito dell’anno scolastico.
7. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione gli studenti che conseguono una valutazione complessivamente sufficiente. Ai sensi del D.lgs. 62, art. 6, comma 2, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
8. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe tenendo conto della valutazione complessiva al termine del secondo quadrimestre del terzo anno, integrata dagli esiti complessivi del primo quadrimestre e dal percorso realizzato dallo studente nel corso del triennio, con particolare riferimento all’eventuale progressiva acquisizione di competenze disciplinari e trasversali e alla maturazione conseguita dallo studente al termine del percorso.
9. La valutazione della capacità relazionale, come previsto dal Regolamento provinciale, art. 3, comma 4, è inserita nel giudizio globale e non influisce sulla valutazione degli apprendimenti, né condiziona da sola l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
10. L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è subordinata allo svolgimento della prova INVALSI, di norma somministrata nel mese di aprile.
11. La valutazione finale dell’esame risulta dalla media tra voto di ammissione, voto delle prove scritte, voto del colloquio. La pesatura delle diverse fonti è la seguente:
 - 50% giudizio di ammissione;
 - 50% esiti delle prove.

Ciascuna delle prove (tre scritte e un colloquio), pertanto, pesa per il 12,5% sulla valutazione finale. Allo scopo di garantire la corretta conversione del giudizio in voto numerico (tab. allegato A al Regolamento provinciale sulla valutazione), in caso di valutazioni insufficienti si avrà cura di indicarne con precisione il livello di gravità.

GIUDIZI SINTETICI	VOTI NUMERICI
Non sufficiente	da 1 a 5
Sufficiente	6
Discreto	7
Buono	8
Distinto	9
Ottimo	10

Art. 3 - Criteri di trasparenza e adeguatezza della valutazione

1. Ai fini di una valutazione trasparente ed adeguata, i docenti devono:
 - chiarire agli alunni gli obiettivi da raggiungere;
 - definire prima della somministrazione delle prove i criteri di verifica;
 - accompagnare le fasi di valutazione con momenti di preparazione alle stesse, per aiutare gli alunni a maturare un corretto e autonomo metodo di studio;
 - usare varie tipologie di prove nel rispetto dei diversi stili di apprendimento e per abituare gli alunni a confrontarsi con linguaggi specifici di ogni disciplina;
 - offrire agli alunni che presentano particolari problemi di apprendimento supporti utili a sostenere la motivazione ad apprendere;
 - descrivere agli alunni il proprio andamento scolastico, con un linguaggio il più possibile adeguato all’età e con



ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO

Via G.Falcone e P.Borsellino, 2 – fraz. Bezzecca - 38067 LEDRO (TN) - Tel. 0464/592800 - C.F. 93010430226
segr.ic.bezzecca@scuole.provincia.tn.it – ic.vallediledro@pec.provincia.tn.it – www.icvallediledro.it

modalità che non compromettano l'autostima per un miglioramento della motivazione ad apprendere;
utilizzare strumenti compensativi e adottare le misure dispensative per alunni con DSA;
illustrare ai genitori il piano di lavoro della classe, gli obiettivi educativi prioritari previsti e le attività programmate per favorirne il conseguimento, i criteri di valutazione adottati;
migliorare l'efficacia del processo di insegnamento/apprendimento;
prestare la massima attenzione ai processi formativi.

Art. 4 - Indicazioni in merito al numero minimo e alle diverse tipologie di prove di verifica per quadrimestre

1. Per favorire l'autonomia nell'organizzazione dello studio, tempi di preparazione congrui, una corretta conciliazione tra impegni scolastici, extrascolastici e personali/familiari, il consiglio di classe programma, in modo coordinato, le verifiche giornaliere e settimanali da sottoporre agli studenti in relazione alle diverse tipologie, ne definisce il numero massimo giornaliero e settimanale e ne dà informazione agli studenti e alle famiglie. Le prove di verifica possono essere di diversa tipologia: scritta, orale o pratica, in accordo con le scelte esplicitate nelle programmazioni dei Consigli di classe e dei singoli docenti.
2. Per quanto riguarda la scuola primaria, sarà cura dei docenti somministrare un congruo numero di prove per ogni quadrimestre.
3. Per la scuola secondaria di primo grado è previsto un numero minimo di verifiche secondo quanto segue:
 - per le discipline fino a due ore settimanali, di norma due valutazioni a quadrimestre;
 - per le discipline fino a tre ore settimanali, di norma tre valutazioni a quadrimestre;
 - per le discipline con più di tre ore settimanali, di norma cinque valutazioni a quadrimestre.
4. I docenti illustrano agli studenti i criteri di valutazione prima di ogni prova, favorendo un processo di autovalutazione e apprendimento consapevole.

Articolo 5 - Comunicazione degli esiti delle prove di verifica agli studenti e alle famiglie

1. Al fine di garantire la valenza formativa delle pratiche valutative e di concorrere al miglioramento degli apprendimenti, la comunicazione degli esiti delle prove (scritte, orali, pratico/esperienziale) è accompagnata da un momento dedicato alla restituzione attraverso il quale lo studente ha la possibilità di essere partecipe del processo di apprendimento.
2. La comunicazione degli esiti delle verifiche deve essere accompagnata da un momento di confronto con lo studente, per incentivare una valutazione formativa e favorire il processo di autovalutazione. La comunicazione degli esiti avviene prima dell'inserimento sul registro elettronico e nel rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 2.
3. L'esito delle verifiche scritte viene comunicato dai docenti agli studenti entro 15 giorni dalla data di svolgimento. L'esito delle verifiche orali viene comunicato allo studente il giorno stesso della prova o nei giorni immediatamente successivi.
4. Nella scuola secondaria di primo grado l'esito delle prove scritte ed orali deve essere annotato sull'apposita sezione del registro elettronico.
5. Le prove scritte di tutte le discipline nella scuola secondaria di primo grado possono essere visionate su richiesta dei genitori durante le udienze e colloqui personali con il docente, oppure richieste in copia cartacea o digitale alla segreteria secondo le modalità previste dalla normativa vigente (L.P. 23/1992) e quanto previsto dal Regolamento interno in riferimento all'accesso informale ai documenti amministrativi.
6. Nella scuola primaria l'esito delle verifiche non viene registrato sul libretto personale. Esse vengono consegnate agli alunni affinché siano visionate e sotto firmate dai genitori; rimane responsabilità della famiglia la cura e la loro riconsegna puntuale al docente. In caso di mancata restituzione o di smarrimento, per la valutazione si farà riferimento al voto annotato dal docente sul registro personale. L'esito delle osservazioni in itinere e di eventuali prove orali viene comunicato durante le udienze quadrimestrali.

Art. 6 - Criteri per l'attribuzione dei giudizi sintetici

1. La valutazione degli apprendimenti degli studenti per discipline o aree di apprendimento (scuola primaria) è espressa, come previsto dal Regolamento provinciale art. 3, comma 2, con giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente.
2. Il giudizio sintetico, da attribuirsi per ciascuna disciplina e attività opzionale facoltativa, viene assegnato dal Consiglio di classe, su proposta dal docente titolare dell'attività concordandolo con eventuali docenti in compresenza, e acquisite eventuali informazioni fornite da assistenti educatori o esperti esterni.
3. La formulazione del giudizio sintetico per ciascuna area di apprendimento o disciplina non è frutto della media aritmetica delle prove di verifica quadrimestrali. Può partire da essa ma deve tenere in considerazione anche altri aspetti, quali l'atteggiamento verso la disciplina (impegno a casa e a scuola, interesse, attenzione durante le lezioni) e significativi progressi o regressi rispetto alla situazione rilevata ad inizio anno.
4. Nell'attribuzione dei giudizi sintetici i docenti fanno riferimento ai seguenti descrittori:



ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO

Via G.Falcone e P.Borsellino, 2 – fraz.Bezzecca - 38067 LEDRO (TN) - Tel. 0464/592800 - C.F. 93010430226
segr.ic.bezzecca@scuole.provincia.tn.it – ic.vallediledro@pec.provincia.tn.it – www.icvallediledro.it

GIUDIZIO	LIVELLI DI COMPETENZA
Ottimo	Completa e approfondita acquisizione delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; capacità di trasferirle con sicurezza e autonomia nei diversi ambiti disciplinari e nei compiti di realtà.
Distinto	Completa acquisizione delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; capacità di trasferirle con una certa sicurezza e autonomia nei diversi ambiti disciplinari e nei compiti di realtà.
Buono	Acquisizione delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; buone capacità di trasferirle nei diversi ambiti disciplinari e nei compiti di realtà.
Discreto	Sostanziale acquisizione delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; capacità di trasferirle, con il supporto dei docenti, nei diversi ambiti disciplinari.
Sufficiente	Acquisizione delle principali conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; capacità di trasferirle, solo con il supporto dei docenti, in contesti noti.
Non sufficiente	Acquisizione frammentaria e non consolidata delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; difficoltà a trasferirle in contesti noti anche con il supporto dei docenti.

5. Nella valutazione intermedia i giudizi sintetici potranno essere corredati delle seguenti annotazioni:
 - a. "da consolidare";
 - b. "in progresso";
 - c. "non pienamente raggiunto".
6. Nella valutazione intermedia (1° quadrimestre), qualora non sia possibile attribuire il giudizio sintetico per una o più discipline, ad esempio a causa di prolungate assenze, dovrà essere utilizzata al suo posto la dicitura "non valutabile". Una breve sintesi delle motivazioni dovrà essere riportata nel giudizio globale.
7. Qualora il piano di studi personalizzato (PEI, PEP, PDP) preveda l'esonero da una o entrambe le lingue straniere, al posto del giudizio sintetico dovrà essere inserita la dicitura "esonerato".

Art. 7 - Criteri generali per la formulazione del giudizio globale

1. Nella formulazione del giudizio globale si utilizzano i seguenti indicatori:
 - valutazione della capacità relazionali e di rispetto delle regole sociali acquisite;
 - interesse per le attività e i contenuti proposti;
 - partecipazione, intesa come attenzione, qualità e quantità degli interventi;
 - rispetto dei tempi e puntualità nell'esecuzione delle consegne;
 - impegno personale nell'esecuzione delle consegne e dei compiti in classe e a casa;
 - metodo di lavoro, inteso come capacità di applicarsi in maniera autonoma e produttiva;
 - capacità di collaborare in modo costruttivo con i compagni;
 - progressi nell'apprendimento rispetto alla situazione di partenza;
 - conoscenze e competenze acquisite.

Art. 8 - Introduzione anticipata della valutazione per ogni disciplina nel secondo biennio del primo ciclo

1. Nel secondo biennio della scuola primaria, ovvero nella classe terza e quarta, è introdotta anticipatamente l'attribuzione di un giudizio sintetico per ogni disciplina, in sostituzione alla valutazione per aree di apprendimento prevista dal Regolamento provinciale, art. 3, comma 2, lettera a).

Art. 9 - Validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione

1. Nella scuola primaria non è fissato alcun limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico e l'ammissione alla classe o all'ordine successivi.
2. Nella scuola secondaria di primo grado, per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti devono aver frequentato non meno dei tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento (990 ore); è pertanto previsto un tetto massimo di 248 ore di assenza dalle lezioni. Al di sotto di tale quota oraria il Consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente.
3. Vanno conteggiate come presenze:



ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO

Via G.Falcone e P.Borsellino, 2 – fraz. Bezzecca - 38067 LEDRO (TN) - Tel. 0464/592800 - C.F. 93010430226
segr.ic.bezzecca@scuole.provincia.tn.it – ic.vallediledro@pec.provincia.tn.it – www.icvallediledro.it

la partecipazione ad attività culturale e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel Progetto d'istituto e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento...);

attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali...);

la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;

la partecipazione a progetti ponte o ad azioni formative.

4. Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:
 - uscite in anticipo;
 - assenze per malattia, motivi familiari
 - astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti);
 - mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche;
 - mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare.
5. In entrambi gli ordini di scuola tutti i docenti sono tenuti a monitorare la frequenza scolastica degli studenti e a segnalare tempestivamente al dirigente la necessità di informare la famiglia con comunicazione scritta, entro e non oltre la prima metà del mese di maggio, del fatto che un numero elevato di assenze può pregiudicare l'esito dell'anno scolastico.

Art. 10 - Deroga alla quota oraria minima di frequenza annuale

1. Ai sensi del D.lgs. 62/2017, il Consiglio di classe può derogare al requisito di ammissione di cui all'art.7, comma 2, a condizione che le presenze diano luogo a elementi di valutazione, e che le assenze siano dovute a gravi e documentati motivi. I criteri generali di deroga alla quota minima oraria prevista dalla normativa per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato nella scuola secondaria di primo grado sono:
 - motivi di salute adeguatamente documentati;
 - studenti che aderiscono al progetto di istruzione domiciliare come da progetto personalizzato;
 - documentati impegni agonistici in federazioni sportive riconosciute dal CONI;
 - gravi situazioni di disagio familiare con presa in carico dei servizi sociali e sentito il loro parere.

In caso di personalizzazioni dell'orario, la quota minima di frequenza va calcolata in base alla personalizzazione decisa dal Consiglio di classe. Rimane salva la facoltà del Consiglio di classe di valutare, anche in caso di deroga, la sussistenza delle condizioni minime per l'ammissione alla classe successiva.

Art. 11 - Modalità e criteri di attuazione delle attività di sostegno e di recupero delle carenze

1. Ciascun docente in sede di esame dell'andamento didattico della classe segnala al Consiglio di classe le difficoltà di apprendimento degli studenti che hanno riportato un numero significativo di esiti negativi nelle prove di verifica.
2. Il Consiglio, sulla base delle risorse disponibili, propone per gli studenti con significative carenze di apprendimento attività di recupero da organizzare a scuola in orario scolastico o extra-scolastico. In alternativa, qualora l'istituzione non possa mettere in campo risorse docente per l'attivazione di percorsi di recupero, si proporrà per iscritto allo studente, a cura del coordinatore di classe, un'intensificazione dello studio individuale pomeridiano a casa. Le iniziative di recupero organizzate a scuola sono portate per iscritto a conoscenza delle famiglie con comunicazione da parte del coordinatore, le quali indicheranno se intendono avvalersene o provvedere autonomamente.

Art. 12 - Criteri per la valutazione degli studenti stranieri

1. La valutazione degli studenti per i quali è stato predisposto un percorso didattico personalizzato (PdP) deve essere coerente con quanto in esso previsto e pianificato e con gli elementi valutativi acquisiti.
2. Per gli studenti che seguono il programma di classe la valutazione dei loro apprendimenti dovrà essere caratterizzata dalla necessaria attenzione alla loro particolare situazione linguistica e alle competenze acquisite nella L2.
3. Per la valutazione intermedia e finale, qualora il PdP preveda la sospensione di una o più discipline, al posto del giudizio sintetico si riporterà l'annotazione "sospesa". Qualora lo studente frequenti la terza classe della scuola secondaria di primo grado, ai fini della formulazione del giudizio di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà necessario acquisire sufficienti elementi di valutazione in ciascuna disciplina.
4. Qualora il PdP preveda la frequenza di un laboratorio di Italiano L2, sarà cura del docente che ne è responsabile la trasmissione della valutazione del percorso svolto dallo studente al docente di Italiano di classe. Tale valutazione concorre alla formulazione del giudizio sintetico.

Art. 13 - Criteri per la valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali

1. La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali viene effettuata in coerenza con il loro piano di lavoro personalizzato o individualizzato, secondo le modalità previste dal Regolamento provinciale. Essa riflette il percorso



ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO

Via G.Falcone e P.Borsellino, 2 – fraz. Bezzecca - 38067 LEDRO (TN) - Tel. 0464/592800 - C.F. 93010430226
segr.ic.bezzecca@scuole.provincia.tn.it – ic.vallediledro@pec.provincia.tn.it – www.icvallediledro.it

dell'alunno, i progressi o regressi registrati e tiene conto dell'impegno dimostrato, considerando anche il processo e non solo la performance.

2. Gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg del 2008, partecipano all'esame di Stato e sostengono prove, relative agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il loro progresso in rapporto alle potenzialità possedute ed al livello di apprendimento iniziale. Le medesime vengono, ove necessario e sempre in relazione al piano educativo individualizzato, differenziate o adattate nella misura ritenuta più opportuna dalla commissione d'esame. Quest'ultima, coerentemente con la progettazione didattica predisposta durante l'anno, stabilisce:
 - a. gli ausili, le attrezzature e i sussidi didattici eventualmente necessari;
 - b. la modalità di presentazione delle prove;
 - c. le eventuali riduzioni e/o modifiche;
 - d. i tempi;
 - e. il sistema di valutazione.

Nel diploma di scuola secondaria di primo grado di licenza non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

3. Gli studenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg del 2008, partecipano a tutte le prove d'esame. La commissione d'esame dal canto suo indica:
 - a. gli strumenti compensativi e quelli dispensativi con riferimento alle verifiche;
 - b. la modalità di presentazione delle prove, ad esempio materiale scritto su formato digitale
 - c. se il testo della prova è leggibile con sintesi vocale;
 - d. i tempi, che possono essere più lunghi;
 - e. l'espressione di giudizi più attenti ai contenuti che alla forma, coerentemente con quanto adottato durante l'anno e con le risorse possibili.

Nel diploma di licenza non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art. 14 - Certificazione delle competenze

1. La certificazione delle competenze è un documento ufficiale, rilasciato al termine della scuola secondaria di primo grado (solo in caso di superamento dell'esame di stato), con cui la scuola attesta allo studente il possesso di determinate competenze sulla base di standard di riferimento. Essa descrive in modo chiaro le competenze effettivamente acquisite dallo studente nel suo percorso di formazione e ha anche carattere di bilancio utile ad orientare lo studente nella prosecuzione degli studi.

Nella stesura della certificazione devono pertanto essere considerati il percorso didattico ed educativo svolto dallo studente, i traguardi raggiunti nell'apprendimento e i livelli di competenza.

2. La scuola utilizza il modello di certificazione delle competenze elaborato a livello provinciale, unico per tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Trento, che prevede che la certificazione sia espressa attraverso tre livelli: base, intermedio e avanzato. Oggetto della certificazione sono le otto competenze europee: tutte le discipline concorrono a svilupparle e nessuna delle competenze è esattamente sovrapponibile alle discipline.
3. L'attribuzione del livello nelle competenze è responsabilità collegiale del Consiglio di classe e avviene al momento dello scrutinio finale per i soli studenti ammessi all'esame di Stato. È necessario tenere presente che:

va espresso un livello unico (base, intermedio, avanzato) per ogni competenza;
alla definizione del livello per competenza concorrono tutti i docenti del Consiglio di classe, compreso il docente di religione cattolica o, per gli studenti che se ne avvalgono, il docente delle attività didattiche alternative, sulla base delle osservazioni effettivamente fatte;
per gli studenti con piano educativo individualizzato o personalizzato la certificazione viene redatta in coerenza con quanto espresso nel progetto educativo.

Art. 15 - Valutazione degli studenti che svolgono i percorsi integrati

1. Nel caso di studenti che svolgono i percorsi integrati previsti dall'art. 58 della L.P. 5/2006, nel primo quadrimestre si acquisiranno le valutazioni assegnate dal Centro di formazione professionale frequentato dall'alunno. Tali valutazioni saranno poi integrate, nel secondo quadrimestre, con quelle assegnate dai docenti della scuola secondaria di primo grado per le materie che il ragazzo non ha potuto seguire nel nuovo ordine di scuola e per le quali i docenti interni garantiranno dei moduli di recupero.

Art. 16 - Valutazione degli studenti che assolvono l'obbligo di istruzione tramite l'istruzione familiare

1. Le disposizioni nazionali prevedono che l'obbligo di istruzione (art. 1, comma 622 Legge 27 dicembre 2006, n. 96), che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:



ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO

Via G.Falcone e P.Borsellino, 2 – fraz.Bezzecca - 38067 LEDRO (TN) - Tel. 0464/592800 - C.F. 93010430226
sagr.ic.bezzecca@scuole.provincia.tn.it – ic.vallediledro@pec.provincia.tn.it – www.icvallediledro.it

frequenza del primo biennio di uno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
sottoscrizione di un contratto di apprendistato formativo, detto anche “duale” (art. 43 D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81),
a partire dal quindicesimo anno di età, e relativo adempimento;
istruzione parentale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.

2. L’obbligo di istruzione si può svolgere anche attraverso l’istruzione parentale o familiare al di fuori del sistema educativo delle scuole provinciali e paritarie. L’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 dispone che i genitori dell’obbligato, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
3. L’art. 32 della legge provinciale 5/2006 introduce l’istituto dell’istruzione parentale nella provincia di Trento e stabilisce che “Qualora i genitori provvedano privatamente o direttamente all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo provinciale, essi sono tenuti a comunicare di anno in anno al dirigente dell’istituzione di riferimento che intendono avvalersi di tale diritto, dimostrando di avere la capacità tecnica ed economica adeguata”.
4. L’art. 14 del Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg stabilisce che la valutazione dello studente che assolve l’obbligo di istruzione in provincia di Trento, al di fuori del sistema educativo provinciale, avviene, ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale sulla scuola, al termine di ogni anno scolastico. Ai fini dell’accertamento dell’apprendimento al termine di ogni anno scolastico, lo studente sostiene l’esame di idoneità secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa statale vigente, anche con riferimento al passaggio alla classe successiva.

Al termine di ogni anno scolastico l’esame di idoneità è sostenuto presso l’istituzione scolastica provinciale di riferimento per territorio a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale, con le seguenti specificità:

- a) nel caso di non rientro nel sistema scolastico provinciale è fatta salva la possibilità per lo studente di sostenere l’esame di idoneità in una diversa istituzione scolastica o formativa pubblica o paritaria, anche al di fuori del territorio provinciale, informando l’istituzione a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale;
- b) nel caso di rientro nel sistema scolastico provinciale l’esame di idoneità è d’obbligo sostenere l’esame di idoneità presso un’istituzione scolastica provinciale o paritaria di cui all’articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale sulla scuola.

I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono presentare, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno o, qualora decidano di rivolgersi ad altre scuole, è comunque richiesta una comunicazione all’IC Valle di Ledro.

5. Gli esami conclusivi del primo ciclo dovranno essere sostenuti dagli studenti che si avvalgono di istruzione parentale in qualità di candidati privatisti. Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 48 del 31 maggio 2012 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione- Istruzioni a carattere permanente), il termine ultimo per la richiesta di iscrizione all’esame di Stato da presentare al dirigente scolastico è fissato al 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento.
6. Criteri e modalità di svolgimento degli esami di idoneità degli studenti in istruzione familiare:

<i>Modalità e termine di svolgimento dell'esame</i>	L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.
<i>Commissione d'esame</i>	Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal Collegio dei docenti. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al Consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.



ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO

Via G.Falcone e P.Borsellino, 2 – fraz.Bezzecca - 38067 LEDRO (TN) - Tel. 0464/592800 - C.F. 93010430226
segr.ic.bezzecca@scuole.provincia.tn.it – ic.vallediledro@pec.provincia.tn.it – www.icvallediledro.it

<i>Articolazione dell'esame</i>	<p>L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche della durata massima di 60 minuti, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche della durata massima di 60 minuti ed in un colloquio della durata massima di 30 minuti.</p> <p>L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano (durata massima di 180 minuti), matematica (durata massima di 120 minuti) e inglese (durata massima di 90 minuti), nonché in un colloquio pluridisciplinare di durata massima di 30 minuti .</p>
<i>Misure dispensative e strumenti compensativi</i>	<p>Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda presentata dai responsabili deve essere allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il progetto educativo personalizzato.</p>
<i>Prove d'esame</i>	<p>Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dai responsabili dell'alunna/o.</p>
<i>Esito esame</i>	<p>L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. Le candidate / i candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammesse/i a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.</p>